

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO - SIRACUSA

N° 231 del repertorio degli atti

del Registro.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millecentocinquantasette addì ventisei del mese di Giugno, in Siracusa, innanzi a me Maggiore di Porto Luigi FI DANZIA, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni demaniali marittime, giusta decreto n.4 del Capo Compartimento Marittimo di Siracusa, in data 1º Maggio 1956, emanato in dipendenza dell'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n°328, alla presenza dei Signori Corda Disma fu Giovanni e Buscema Giuseppe di Bartolomeo, entrambi residenti in Siracusa, testimoni, si sono costituiti:

da una parte

il Colonnello di Porto Pietro AIELLO, Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima a termini del precitato art.9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

e dall'altra

il Sig. Dott. Ing. Cesare SCIMEMI fu Erasmo, nato a Messina

domiciliato a Palermo nella qualità di Consigliere Delegato della Soc. per Az. "TIFEO" per la produzione di energia elettrica con sede in Palermo, Via Libertà n. 46, costituitasi il 3 Agosto 1954 come da atto e regito del notaio Dott. Vito DI GIOVANNI fu Prof. Salvatore, con studio in Palermo Via Ruggiero Settimo n.30, registrato in Palermo l'11.8.1954, n.1414, Vol.834, allegato in copia autentica sotto la lettera A) con ammesso statuto, che, come risulta dal certificato in data 19.6.1956 del Tribunale Civile di Palermo, allegato sotto la lettera B) è quello in vigore, ed interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società stessa, giusta quanto risulta dal predetto certificato del Tribunale Civile di Palermo, e per effetto dei poteri attribuitigli dall'art. 4 dell'atto di costituzione della Società.

Si premette che con istanza datata Palermo 16.7.1956, la Società "TIFEO" ha chiesto la concessione per la durata di anni 29 di una zona arenile sita in Augusta della superficie di mq. 9.910, di cui mq. 646 a terra e mq. 9.264 in mare; Successivamente, con istanza datata Palermo 31.1.1957, la Società ha chiesto di occupare invece una zona demaniale di mq. 6.719 di cui mq. 473 a terra e mq. 6.246 in mare, come risulta dalla planimetria disegno N° G 019, datato 12.1.1957 allegata sotto la lettera C) al scopo di prelevare acqua marina per uso di refrigerazione dei macchinari della Centrale Termoelettrica di Augusta e restituirla al mare mediante apposite opere di canalizzazione; che con istanza datata Palermo 16.7.1956 la Società ha domandato che nelle more della istruttoria per la concessione richiesta,

fossa ad essa consentita la immediata occupazione delle zone demaniali e l'immediato inizio dei lavori quali risultano dai progetti allegati sotto le lettere D), (planimetria generale - dis. N° G 016 datato 12.1.1957), E), (progetto opere di presa - dis. N° G 018 datato 12.1.1957) ed F), (progetto opere di scarico - dis. N° G 017 datato 12.1.1957), prospettando motivi di urgenza;

che il Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale Pesca e Demanio Marittimo, vagliati tali motivi, ha autorizzato con Disp. N° 4637/L.28,56 del 27.7.1956, l'accoglimento della istanza datata 16.7.56 avanzata dalla Società richiedente, purchè questa sottoscrivesse il presente atto di sottomissione;

che l'Ufficio del Genio Civile per le C.O.I.M. di Palermo ha espresso parere favorevole con foglio N° 2276 del 3.4.57;

che il Comando M.P. Autonomo in Sicilia ha concesso il nulla-osta ai fini militari con foglio N° 6/042/17327 del 20.11.1956;

che il Ministero Difesa Marina - Direz. Generale Ufficiali e Servizi Militari e Scientifici - Div. Fari, ha espresso il proprio parere con Disp. N° 141856 dell'11.4.1957 in merito alla segnalazione luminosa da prescrivere per le opere di canalizzazione;

che l'Intendenza di Finanza di Siracusa con fg. N° 10784 del 18.4.1957 ha espresso parere favorevole;

che la circoscrizione doganale di Siracusa con foglio num. 10010 del 7.11.1956 ha espresso pure nulla-osta ai fini della vigilanza doganale;

che la domanda di concessione datata 16.7.56 è stata pubblicata sulla G.U. della Regione Siciliana n° 36 dell'8.9.1956 e sull'Albo Preterio del Comune di Augusta dal 18.10. al 6.11.1956, senza che nessuna opposizione sia stata presentata nel termine stabilito.

Quindi la Società "TIEPO" si obbliga col presente atto :

- 1°) - di accettare senza alcuna riserva tutte quelle condizioni che l'Amministrazione Marittima stimerà opportuno di inserire nello atto di concessione da stipularsi;
- 2°) - di riconsegnare all'Amministrazione cedente le zone occupate dopo averle ridotte, a sua cura e spese nel pristino stato con conseguente demolizione delle opere erette senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborси di sorta dictro semplice intimazione scritta dell'Autorità Marittima che non sarà tenuta a motivarla, riconoscendo la facoltà all'Amministrazione Marittima di demolire di ufficio le opere qualora essa non ottemperi all'intimazione nei termini comunicati e di riprendere di ufficio possesso della zona a spese della richiedente stessa;
- 3°) - di corrispondere il canone nella misura che sarà determinata dall'Amministrazione nell'atto definitivo di concessione con decorrenza dalla data di occupazione del bene demaniale richiesto, impegnandosi a versare il canone, egualmente determinato dall'Amministrazione, anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione, per tutto il periodo dell'occupazione;
- 4°) - di versare la somma di £. 1.500.000 (unomilionecinquecentomila) in numerario o titoli ammessi al valore di borsa a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente atto, restando l'Amministrazione Marittima facoltizzata di incamerare in tutto o in parte il suddetto deposito, senza bisogno di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel caso di manca-

5

di riduzione in pristino, di agenzia, ecc. ed in genere per qualunque motivo, sia a titolo di penale, restando la Società "TIEBO" sempre responsabile di quanto dovesse, anche oltre il suddetto deposito prestato o restando, altresì, obbligata ad osoggiro i depositi suppletivi, che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Amministrazione necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, soprattutto per garanzia dei canoni, seguendosi per tali depositi suppletivi le condizioni determinate sotto il presente comma n° 4, per il deposito originario.-

Lo stesso depositato potranno anche essere dall'Amministrazione Marittima impiegato per il pagamento delle tasse dei diritti, incidenti alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione;

5°) - di iniziare i lavori entro il mese di Giugno 957 e di completarli entro un anno dall'inizio, secondo come risulta dai progetti sopra menzionati.-

I lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere portati a termine entro la data stabilita, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere sempre comunicati all'Autorità Marittima perché venga ne riconosciuti;

6°) - di rispondere di tutti i danni che potessero derivare alle zone contigue e ai terzi, per effetto dell'occupazione domandata e dell'esecuzione dei lavori, mallevando l'Amministrazione Marittima da qualsiasi azione o molestia;

7°) - di sospendere, modificare, variare e ridurre l'occupazione della zona e l'esecuzione delle opere, dietro complice intimazione scritta dall'Autorità Marittima che resta facoltissima, in caso di inadempienza, a disporre la sospensione, variazione e riduzione di

titolo, e' stato col richiedente.

Il Soc. Consulente del Compartimento Marittimo, ha riferito che
l'Amministrazione Marittima, dà il consenso: l'imposta composta dall'area riduttiva della Società "STET" e l'imposta iniziale dei
tariffi portuali autorizzata alla esenzione dello sussidio emi-
sario dichiarato dalla Società, prende effe dell'avvenuto versamento
della somma di L. 76.000.000 (unmiliardocinquecentomila) in nuova azione
titoli del Prestito Ricostituzione S. 10%, per il complesivo importo
nominali di L. 1.600.000.000.

Che la Società "STET" ha effettuato il versamento
e restituito degli obblighi assunti con riferito atto prezzo la restituzione
della Società Particolare di Rimini, n. 35331 di
decisione datata 11 Giugno 1937 nella intesa che tale deposito sarà
restituito alla Società "STET", dopo le entrate in vigore del contratto
definitivo di concessione e sempre che siano state osservate le condizioni
stesse della Società stessa tutte le condizioni stabilite nel presente
atto, e siano state dalla stessa verificate le norme dovute per qualificare
tutto in dipendenza del contratto definitivo di concessione.

Il deposito sarà restituito anche nel caso in cui l'Amministrazione,
per sua volontà, non intenda addivenire alla concessione richiesta,
come che la Società "STET" abbia scrupolosamente osservato le disposi-
zioni del presente atto.-

Richiesto se Ufficio designato a ricevere gli atti relativi a conces-
sioni di dominio marittimo, ha ricevuto e pubblicato il suddetto atto di
estensione mediante lettura fatta di alta ed intollerabile voce, in
presenza dei testimoni o delle parti che, se ne intropolate, hanno dichi-

Il presente atto consta di DUE fogli di carta bollata da £. 200,
scritto su numero SETTE pagine e 5 righe e sono acclusi numero SEI
allegati, contraddistinti con le lettere A), B), C), D), E) ed F).

F/° Ing. Cesare Scimemi

F/° Col. Pietro Aiello

F/° Diana Corda Testo

F/° Giuseppe Buscema Testo

L'Ufficiale Rogante F/° Magg. Luigi Fidanzia

Dichiaro io Ufficiale Rogante che la presente copia è conforme
all'originale che si conserva agli atti della Capitaneria di Porto
di Siracusa.

f.to L'Ufficiale Rogante
Maggiore di Porto
(Luigi Fidanzia)